



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 1 marzo 2007

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.  
*Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto Bruna Biamino

Il Liberty a Torino

## ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

### Sommario Parte I - II

#### Atti della Regione

- 4 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 4 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

## ABBONAMENTO

## RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

## ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

## ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00  
6 mesi - Codice S1 52,00

## CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00  
6 mesi - Codice S3 23,00

## INTERNET

Consultazione  
gratuita

## INSERZIONI

## RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

## PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

## TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/bollettino/](http://www.regione.piemonte.it/bollettino/)

## PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,  
Associazioni di volontariato,  
Riclassificazione strade,  
Eventi alluvionali del novembre 1994,  
ottobre 2000

## COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times  
Il costo per riga o frazione di riga è  
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),  
1,20 fax + Procedura Web

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

## Per abbonamenti e inserzioni

## PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale  
Piazza Castello 165, 10122 Torino

## PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13  
CIN J ABI 07601 CAB 01000  
C.C. n. 000030306104  
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

## IN INTERNET

Al sito [www.poste.it](http://www.poste.it) tramite postagiرو on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

## COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82

## VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

## INDICE SISTEMATICO

### AGRICOLTURA

**D.G.R. 26 febbraio 2007, n. 49-5399**

Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005" - Attuazione adempimenti previsti dall'art. 2 - Abrogazione della DGR n. 47 - 2279 del 27.02.2006 pag. 12

**D.G.R. 26 febbraio 2007, n. 50-5400**

Impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99: disposizioni relative alla presentazione delle domande della campagna 2007 pag. 78

### BILANCIO

**Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4.**

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007. pag. 4

### NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

**D.G.R. 26 febbraio 2007, n. 21-5374**

Procedura ex art. 12 L.R. 40/98 e DPR 357/97 art. 5 e s.m.i.. Giudizio di compatibilita' ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativi al progetto "Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", Comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO), proponente Regione Piemonte - Direzione Trasporti pag. 4

### SANITÀ

**D.G.R. 26 febbraio 2007, n. 51-5401**

Approvazione linee guida per l'utilizzo temporaneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attivita' istituzionale pag. 87

### TUTELA DELL'AMBIENTE

**D.G.R. 26 febbraio 2007, n. 23-5376**

Individuazione dell'Autorita' di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d'azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 pag. 11



## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Proroga dell'esercizio provvisorio)*

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007), è prorogato sino al 31 marzo 2007.

Art. 2.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 412

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 febbraio 2007.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 20 febbraio 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 febbraio 2007 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 27 febbraio 2007 con 31 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 21-5374

**Procedura ex art. 12 L.R. 40/98 e DPR 357/97 art. 5 e s.m.i.. Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativi al progetto “Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale”, Comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO), proponente Regione Piemonte - Direzione Trasporti**

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

In data 30/03/06 l'ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci della Direzione Trasporti della Regione Piemonte con sede a Torino, via Belfiore 23, ha presentato, in qualità di proponente, al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/98, relativamente al progetto “Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale”, localizzato nei comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/98, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano “Il Giornale” del 30 marzo 2006 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato B1 della l.r. n. 40/98 “porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale; vie navigabili” ed è sottoposto a fase di valutazione in quanto ricade all'interno dell'Area protetta regionale “Parco naturale della Valle del Ticino”.

Il proponente ha richiesto altresì l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 16/R del 16 novembre 2001, in quanto gli interventi in progetto ricadono nel Sito d'Importanza

Comunitaria IT1150001 "Valle del Ticino", individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") per la costituzione della Rete Natura 2000.

Il SIC "Valle del Ticino", grazie agli ambienti estesi e ben conservati che lo caratterizzano, costituisce un'area di rilevante interesse faunistico e botanico: la vegetazione ripariale offre habitat adeguati ad un ricco popolamento avifaunistico, la generale buona qualità delle acque del fiume permette l'esistenza di una ittiofauna ben strutturata, mentre, nel complesso, le zone umide ospitano una delle erpetocenosi più complete del Piemonte.

Gli habitat di riferimento di cui alla Dir. 92/43/CEE Habitat sono: "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" (\*Habitat prioritario); "Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta sensibili alterazioni", "Foreste miste riparie dei grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)". Tra gli organismi acquatici vengono evidenziati diversi pesci:

*Lethenteron zanandreae*, *Salmo* (trutta) *marmoratus*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia larvata*, *Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis taenia*, *Leuciscus souffia*, *Chondrostoma genei* (All. II), *Acipenser naccarii* (All. II e IV).

Il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con D.G.R. 21-27037 del 12/04/99, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/98, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Turismo Sport Parchi quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione regionale Turismo Sport Parchi ha provveduto quindi a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 1° giugno 2006, e del conseguente avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA, individuando il Dirigente del Settore Pianificazione Aree protette quale Responsabile del procedimento.

Il progetto denominato Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino fa parte del piano "Via Navigabile Locarno-Milano attraverso il Lago Maggiore e il Parco del Ticino", oggetto dell'Accordo sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 Italia-Svizzera.

Il progetto prevede in sostanza la creazione di una via navigabile nel tratto fluviale dall'attraversamento stradale/ferroviario in Comune di Castelletto Ticino/Sesto Calende fino allo sbarramento della Madalena, interessando sia la sponda piemontese che quella lombarda.

L'Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino ed il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino hanno provveduto, su incarico rispettivamente della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, alla redazione del progetto di via navigabile e degli studi di impatto ambientale e di in-

cidenza, mentre il progetto relativo alla conca di navigazione di Porto della Torre è stato redatto a cura del Consorzio del Ticino per l'opera regolatrice del Lago Maggiore.

Gli interventi che interessano l'asta fluviale del fiume Ticino, sono relativi a:

- \* realizzazione di un sentiero navigabile a fini turistici, atto a consentire il passaggio di un'imbarcazione di ridotte dimensioni (lunghezza circa 13 metri, larghezza circa 5 metri e pescaggio inferiore al metro), in grado di trasportare fino a 50-60 persone compreso l'equipaggio;

- \* realizzazione, sulla sponda piemontese del fiume, di due attracchi per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri (uno nel comune di Varallo Pombia, in località Trota Vagabonda ed uno in comune di Castelletto sopra Ticino) costituiti da una chiatta-pontile galleggiante delle dimensioni di circa m 4x9, collegata a terra con una castria-passerella ancorata su basamento in calcestruzzo;

- \* costruzione della conca di navigazione necessaria per il superamento del salto determinato dallo sbarramento di Porto della Torre, da realizzarsi oltre la spalla dello sbarramento stesso in sponda destra, in un'area attualmente adibita a deposito panconi, con annesso punto di attracco di servizio.

La navigazione turistica del fiume Ticino avrà caratteristiche di servizio pubblico ed è destinata all'esclusivo trasporto di persone e di biciclette al seguito.

Per la navigazione è previsto l'utilizzo di un'imbarcazione dotata di doppia motorizzazione: elettrica (1 x 30 kW) e diesel (2 x 60 kW) con previsione di utilizzo, all'interno dell'area protetta, della sola propulsione elettrica, fatte salve eventuali situazioni di emergenza.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto agli artt. 12 e 13 della l.r. 40/98 al fine dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, ha indetto la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, nonché i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 della citata l.r. 40/98.

In data 20 giugno 2006 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria e, sulla base di quanto emerso in sede di Organo Tecnico è stata evidenziata l'esigenza di richiedere integrazioni progettuali, formalizzata successivamente con nota del 27 luglio 2006, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (art. 12, comma 6, l.r. 40/98).

Le richieste di integrazione, formulate dai diversi soggetti interessati, sono riconducibili sinteticamente all'approfondimento di alcuni aspetti e alla predisposizione di ulteriore documentazione come di seguito evidenziato:

- predisposizione di una relazione sul piano generale della via navigabile Italo-Svizzera;

- informazioni riguardo lo stato di attuazione degli interventi in sponda lombarda, facenti parte del progetto complessivo di navigazione sul Ticino.

- indicazioni sulla conformità delle opere dal punto di vista della pianificazione territoriale ed urbanistica;

- elementi atti a verificare il rispetto della normativa in materia di navigazione sul Ticino, in rapporto alla tipologia di imbarcazione prevista, alle relative motorizzazioni ed alle modalità di utilizzo;

- indicazioni sul numero massimo di battelli previsti per periodo dell'anno, sul numero di turisti, sulle aree a parcheggio esistenti e da progettare nei pressi delle zone di imbarco;

- definizione dei volumi di scavo previsti per il sezionamento del fondo e indicazione della loro destinazione finale;

- indicazioni sulla destinazione dei materiali provenienti dagli scavi, a fronte dell'eventuale presenza di sostanze inquinanti;

- valutazioni previsionali sull'impatto atmosferico e acustico;

- cartografia relativa all'attracco previsto in località Trota Vagabonda in Comune di Varallo Pombia, con individuazione del pozzo dell'acquedotto comunale;

- in relazione alla realizzazione della conca di Porto della Torre, uno schema descrittivo ed una carta di dettaglio indicanti il sistema di separazione, drenaggio, trattamento e recapito finale dei reflui prodotti dalle operazioni di scavo e delle eventuali acque di aggotamento, nonché dei reflui derivanti dalle operazioni di jet grouting;

- definizione di un piano di monitoraggio che preveda la rilevazione di alcuni parametri essenziali nelle acque del Ticino a valle delle opere da realizzare presso lo sbarramento di Porto della Torre, nonché il prelievo e l'analisi (da concordare con ARPA-Piemonte) di campioni del sedimento fluviale da movimentare ed asportare, al fine di individuare eventuali significative contaminazioni da microinquinanti organici ed inorganici dello stesso, prima dell'eventuale smaltimento o riutilizzo;

- una più precisa indicazione delle condizioni previste per la scelta del tipo di propulsione dei natanti;

- predisposizione di una relazione forestale che identifichi sia le aree dove sia necessario procedere ad abbattimento di alberi in bosco e isolati con descrizione della vegetazione, sia le aree dove sia indispensabile intervenire con la rimozione di tronchi divelti parzialmente e stazionanti in alveo, sia le aree ove saranno realizzati gli interventi di compensazione forestale e infine le aree dove saranno realizzati gli interventi compensativi dei danni ambientali causati dall'intervento e non altrimenti mitigabili, comprensivi della realizzazione di canneti;

- indicazioni sulla fattibilità della proposta relativa alla rinaturalizzazione di cave dismesse in zona, funzionali alla mitigazione degli impatti;

- una relazione che consenta di comparare gli impatti arrecati ed i benefici attesi, tenuto conto delle proposte di mitigazione e compensazione;

- elaborati progettuali grafici e descrittivi relativi alle opere di adeguamento o miglioramento delle aree di afflusso turistico limitrofe agli attracchi, in relazione all'utenza prevista, alla contemporaneità di afflusso, alla diversificazione delle esigenze di fruizione;

- formulazione di precise indicazioni sulle aree di cantiere, sulle piste di accesso, sulla quantificazione del materiale estratto e sulla sua destinazione, nonché verifica della vigenza del vincolo ex l.r. 45/89;

- caratterizzazione della fase di cantiere (numero mezzi e uomini che si prevede di utilizzare, eventuale apertura di viabilità di cantiere, stoccaggi temporanei, incremento del traffico, cronoprogramma dei lavori) e relativo approfondimento degli impatti;

- con particolare riferimento alla valutazione di incidenza;

- cartografia degli ecosistemi presenti nell'area, che riporti le codifiche Corine Biotopes, con individuazione degli habitat compresi negli allegati della Direttiva 92/43/CEE;

- maggiori e più approfondite informazioni circa l'eventuale presenza e status delle specie animali invertebrate e vertebrate (con esclusione della componente ittica ed avifaunistica) di interesse comunitario presenti nel SIC e sull'eventuale incidenza prodotta sulle stesse dalla realizzazione del progetto;

- una più approfondita caratterizzazione delle cenosi vegetali presenti nelle aree oggetto di intervento;

- maggiori approfondimenti circa l'incidenza prodotta nella fase di esercizio con particolare riferimento al prevedibile aumento dei visitatori; proposte operative sulle modalità di esercizio;

- elaborati progettuali grafici e descrittivi relativi alle opere di ripristino ambientale, di mitigazione e di compensazione previste, compresa una descrizione delle essenze da utilizzare e delle modalità e tempi di intervento, con riferimento in particolare agli interventi di ingegneria naturalistica, di sistemazione forestale e di rinaturalizzazione delle sponde del fiume in corrispondenza della conca di Porto della Torre e degli attracchi;

- chiarimenti circa la previsione delle opere necessarie per compensare l'alterazione delle aree di riproduzione della specie *Rutilus pigus*.

In data 18 settembre 2006 è stata poi trasmessa al proponente la richiesta di integrazione formulata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, pervenuta dopo l'interruzione dei termini, riguardante l'approfondimento di ulteriori elementi e la predisposizione di nuova documentazione progettuale:

- elaborati grafici, descrittivi ed opportune simulazioni grafiche che illustrino in dettaglio le opere volte a favorire l'inserimento ambientale delle nuove strutture relative alla Conca di Porto della Torre;

- elaborati grafici, descrittivi ed opportune simulazioni grafiche che illustrino in dettaglio le aree previste per il deposito dei panconi presso la Conca di Porto della Torre;

- elaborati grafici, descrittivi ed opportune simulazioni grafiche che illustrino in dettaglio le opere relative al posizionamento dei massi in alveo e dei canneti finalizzati alla ricreazione degli habitat per la fauna ittica e l'avifauna;

- elaborati grafici, descrittivi ed opportune simulazioni grafiche che illustrino in dettaglio le trasformazioni prodotte dalla installazione dei cantieri;

- progetto di ristrutturazione della conca presso lo sbarramento della Miorina, sita in sponda lombarda e fotosimulazioni della vista dell'opera dalla sponda piemontese;

- descrizione dei beni culturali soggetti a tutela monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/04, parte II titolo I.

In data 10 novembre 2006 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti in normativa per la sua conclusione.

In data 18 gennaio 2007 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione integrativa e per l'acquisizione dei pareri e contributi tecnici espressi dai soggetti interessati. Nel corso della riunione il proponente ha fornito spontaneamente ulteriore documentazione tecnica di approfondimento, riguardante gli impatti sulla fauna ittica, alcuni aspetti forestali, nonché l'inserimento ambientale delle opere relative alla conca di Porto della Torre.

Durante la riunione è stata esaminata con particolare attenzione la cartografia relativa al vincolo idrogeologico, accertando che l'area della conca di Porto della Torre è esclusa dal vincolo idrogeologico, mentre l'intervento relativo all'attracco di Varallo Pombia, ricadente nella perimetrazione del vincolo idrogeologico, è al di sotto della soglia dimensionale prevista dalla L.R. 45/89 e quindi non necessita di autorizzazione.

Sempre nel corso della Conferenza il rappresentante della Provincia di Novara - III Settore Ambiente, Ecologia, Energia, ha espresso parere favorevole sulla conformità delle opere in progetto con il Piano Territoriale Provinciale.

Alla luce di tutta la documentazione presentata, tenuto conto di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze della Conferenza di servizi, dal confronto con il proponente, sono stati valutati gli impatti attesi e analizzate le seguenti criticità:

- \* la possibile alterazione dei caratteri ambientali/paesaggistici delle aree di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione della Conca di Porto della Torre, tenuto conto anche delle problematiche legate all'installazione del cantiere ed alle aree di stoccaggio temporaneo;

- \* le possibili alterazioni della componente idrica, in relazione alle attività di cantiere, con particolare riferimento alla realizzazione della Conca di Porto della Torre (reflui prodotti dalle operazioni di scavo, eventuali acque di aggotamento, reflui derivanti dalle operazioni di jet grouting);

- \* le eventuali contaminazioni da microinquinanti organici ed inorganici dei materiali di scavo, in relazione alle problematiche di gestione e smaltimento finale degli stessi;

- \* la possibile alterazione della componente forestale, in relazione all'eventuale necessità di procedere all'estirpazione di alberi;

- \* l'alterazione dello stato di conservazione di specie faunistiche e habitat naturali, con particolare riferimento alla fase di cantiere, in relazione alla possibile sottrazione di siti riproduttivi e di rifugio per l'ittiofauna, nonché alla fase di esercizio in relazione al possibile disturbo causato dalla navigazione turistica;

Dagli esiti di un'approfondita analisi delle sopracitate criticità si ritiene in conclusione che sussistano

i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento proposto in quanto:

- il progetto è previsto nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 Italia-Svizzera, ricompreso nel piano "Via navigabile Locarno-Milano attraverso il Lago Maggiore e il Parco del Ticino" e oggetto dell'Accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte con la Regione Lombardia;

- le problematiche emerse nel corso degli approfondimenti svolti possono essere superate mediante il recepimento di specifiche prescrizioni e condizioni realizzative;

- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le caratteristiche ambientali dell'Area Protetta "Parco naturale della Valle del Ticino" ed è da considerarsi compatibile con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione del S.I.C. "Valle del Ticino", a condizione che siano recepite le prescrizioni sotto indicate.

Al termine della riunione di C.d.s., ai fini delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche di cui al comma 3 dell'art. 12, si è dato atto che l'Autorità di Bacino del Fiume Po aveva già espresso parere favorevole con note del 14/06/06, del 19/06/06 e del 15/01/07, il Consorzio del Ticino per l'opera regolatrice del lago Maggiore aveva già espresso il proprio nulla osta per la realizzazione del progetto con nota del 18/07/06, mentre il Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara in data 11/01/07 ha fatto pervenire l'autorizzazione n. 34 del 9 gennaio 2007 rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904, comprendente l'autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali, subordinata ad una serie di prescrizioni.

Si è dato atto inoltre che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Novara: parere sospensivo;

- Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche - Settore Rilevamento, Controllo, Tutela e Risanamento delle Acque - Disciplina degli Scarichi: parere favorevole con prescrizioni;

- A.S.L. n. 13 di Novara - Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica: parere favorevole;

- Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti: parere favorevole con prescrizioni;

- Direzione Regionale Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva: parere favorevole.

Si è dato infine mandato al Responsabile del procedimento di sollecitare e raccogliere i pareri e nulla-osta non ancora pervenuti e l'autorizzazione paesistico-ambientale ex D.lgs. 42/2004, autorizzazione che necessariamente deve essere ricompresa per legge nell'atto finale, in caso di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Dopo la C.d.s. sono pervenuti a conclusione dell'iter:

- Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Novara: parere favorevole con prescrizioni;

- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Urbanistico Territoriale - Area



provincia di Novara : parere favorevole con raccomandazioni;

- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali - quale autorizzazione ex D.lgs 42/2004: parere favorevole con prescrizioni;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte: parere favorevole con prescrizioni;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte: parere favorevole condizionato.

Ai fini dell'ottimizzazione del progetto e con particolare attenzione alla conservazione degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali dell'Area Protetta "Parco naturale della Valle del Ticino" e del S.I.C. "Valle del Ticino" (codice IT1150001) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, sono state definite dai soggetti competenti specifiche prescrizioni, che vengono di seguito riportate, suddivise per tematiche:

#### ASPETTI AMBIENTALI - ACQUE - RIFIUTI - RUMORE

1. Dovrà essere definito in fase di progetto esecutivo ed attivato ante operam un piano di monitoraggio delle acque fluviali e del sedimento in corrispondenza del cantiere di realizzazione della Conca di Porto della Torre. Il monitoraggio dovrà essere attivato prima di qualsiasi attività di asportazione di materiale dall'alveo fluviale in corrispondenza dello sbarramento di Porto della Torre;

2. il progetto esecutivo dovrà contenere un piano di campionamento ed analisi finalizzato alla caratterizzazione di tutto il materiale derivante dalle attività di scavo (ricalibratura dell'alveo, risagomatura della sezione trasversale del corso d'acqua, scavi per le fondazioni);

3. dovrà essere preventivamente definita, in relazione ai possibili differenti esiti delle indagini su detto materiale, la localizzazione più adeguata per la deponia temporanea dello stesso, in area pianeggiante e a distanza tale da minimizzare fenomeni di dilavamento verso il Fiume; dovrà comunque essere già prevista ed inserita nel progetto esecutivo la destinazione del materiale estratto nel caso esso non risulti compatibile con il riutilizzo sul terreno per il recupero ambientale di aree degradate, ovvero presenti livelli di contaminazione superiore a quelli indicati in Allegato 5 al Titolo V, Tabella 1, Colonna A, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La selezione dei parametri da controllare dovrà essere preventivamente concordata con ARPA Piemonte;

4. le acque di infiltrazione e subalveo affioranti nelle fasi di scavo della conca dovranno essere comunque sottoposte a decantazione prima della restituzione al fiume;

5. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'immissione nelle acque fluviali di composti e prodotti chimici, polveri, sfridi, macerie di demolizione (in particolare nell'asportazione dei manufatti in cemento situati immediatamente a valle dello sbarramento di Porto della Torre): a tal fine dovrà essere predisposto nel progetto esecutivo anche un piano di intervento rapido per il contenimen-

to di eventuali versamenti accidentali, sia in alveo, sia sui terreni ad esso adiacenti;

6. in ordine alle problematiche relative al potenziale impatto acustico connesso alla realizzazione delle opere in progetto, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere definito un piano di monitoraggio volto a verificare l'eventuale necessità dell'adozione di misure di mitigazione del rumore. Le campagne di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con ARPA.

#### ASPETTI IDRAULICI

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati nell'ambito dell'area demaniale dovrà essere usato per la colmatatura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi o comunque riutilizzato per il completamento degli interventi secondo le previsioni progettuali. Usi diversi potranno essere effettuati solo previo pagamento del relativo canone, stabilito dalla normativa vigente, per l'estrazione di materiale dall'alveo dei corsi d'acqua pubblica. Il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno



necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque. In caso di inadempienza, il Settore stesso provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

9. il Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione.

11. dovrà essere richiesta al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara la concessione demaniale per la realizzazione dei pontili ubicati a valle della diga della Miorina, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004; non risulta invece necessario formalizzare un atto di concessione per la realizzazione dei rimanenti interventi previsti dal progetto.

#### ASPETTI FORESTALI

Durante l'esecuzione delle opere in progetto occorrerà evitare qualsiasi estirpazione di alberi e la rimozione di alberi radicati anche con fusto parzialmente sommerso; non potranno essere realizzate nuove piste, anche di cantiere e nuovi parcheggi o opere accessorie nei pressi dei punti di attracco, fatta salva la possibilità di interventi localizzati, volti al miglioramento della componente forestale, da autorizzarsi a seguito della redazione di apposita progettazione di dettaglio.

#### ASPETTI PAESAGGISTICI

1. Nel punto di maggior criticità in relazione all'impatto ambientale-paesaggistico delle opere di nuovo inserimento, individuabile nella Conca di navigazione di Porto della Torre in Comune di Varallo Pombia, dovranno essere adottati particolari accorgimenti per minimizzare l'impatto visivo delle opere stesse, in particolare occorrerà inserire opere a verde di schermatura per occultare almeno in parte i parchi panconi dalle principali visuali. Per quanto riguarda la finitura dei muri in c.a. dei mandracchi, si propone di ricorrere ad un rivestimento in pietra degli stessi, auspicando che ciò non comporti la messa in opera di pannellature di tipo prefabbricato, in alternativa alle quali parrebbe più opportuno il mantenimento del calcestruzzo a vista studiando adeguate

finiture/trattamenti superficiali che garantiscono una particolare qualificazione progettuale dei manufatti;

2. qualora in fase esecutiva vi fosse la necessità di acquisire il parere ai sensi del Titolo I Parte II del D.Lgs. 42/2004, per la presenza di beni culturali di cui agli artt. 10 e 12 del decreto stesso, dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte la relativa documentazione progettuale per l'espressione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21.

#### ASPETTI ARCHEOLOGICI

Tenuto conto che l'area interessata dal progetto è ad altissimo rischio sia per la concentrazione sulle sponde di insediamenti e necropoli, in particolare della cultura di Golasecca, sia per la già verificata presenza tra Sesto Calende e Castelletto Ticino di antiche palificate sul fondo del fiume (già riferite in fase di progettazione in modo indimostrato e presuntivo ai resti del ponte romano noto in bibliografia fin dal sec. XVIII), il proponente dovrà procedere al completamento, prima della progettazione esecutiva, di un adeguato programma di archeologia preventiva ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, artt. 95 e 96, che non deve escludere l'assistenza a tutte le opere di scavo e scotico (comprendendo anche gli eventuali interventi di cantieristica e viabilità di cantiere) da parte di personale specializzato in archeologia. L'attività di archeologia preventiva dovrà verificare eventuali presenze nel sottosuolo sulla sponda piemontese di strutture o depositi di interesse archeologico e verificare consistenza e cronologia delle palificate antiche nel letto del fiume per garantirne un'adeguata protezione nelle mutate condizioni di corrente e turbolenza.

#### ASPETTI URBANISTICO-TERRITORIALI

1. Tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Piano d'Area del Parco naturale della Valle del Ticino, adottato il 28 luglio 2005 ed attualmente in salvaguardia, si richiama la necessità di rispettare scrupolosamente, in fase di realizzazione, i disposti delle norme di Piano d'Area più restrittive, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alle "Zone di fruizione";

2. in merito alle problematiche geologico-tecniche sulle aree di intervento, si evidenzia che il progetto deve essere conforme ai disposti della Circolare PGR n. 7/LAP/1996 ed alla normativa geologica dei PRG di Varallo Pombia e Castelletto Sopra Ticino, in particolare alle prescrizioni contenute negli elaborati di rappresentazione delle classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

#### INCIDENZA SUL SIC

1. In relazione all'incidenza sulle fasi di riproduzione e svernamento della fauna, con particolare riferimento alla specie ittica *Rutilus pigus* ed alla comunità ornitica, le attività di cantiere dovranno essere interrotte da metà novembre a fine giugno e la fase di esercizio dovrà essere regolata con divieto di navigazione da aprile a maggio e prima delle ore 10 del mattino nei mesi invernali;

2. per l'accesso ai cantieri dovrà essere utilizzata la viabilità esistente; nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente, gli interventi relativi dovranno essere progettati a li-

vello esecutivo, autorizzati e potranno comportare esclusivamente lavori di sistemazione e consolidamento, con l'esclusione di allargamenti o asfaltature di strade sterrate;

3. le aree di deposito temporaneo dovranno essere ubicate all'interno della delimitazione di cantiere indicata nel progetto definitivo e nella documentazione integrativa, in modo tale da preservare la vegetazione forestale da tagli di soggetti arborei ed arbustivi;

4. dovrà essere predisposto e concordato con ARPA Piemonte un piano di monitoraggio quinquennale delle comunità ittica ed ornitica, comprendente le fasi ante operam, di cantiere e di esercizio;

5. dovrà essere predisposto e concordato con ARPA Piemonte un piano di monitoraggio degli anfibi (durante la stagione riproduttiva iniziando prima dell'avvio dei lavori), in particolare in relazione al potenziale impatto causato dalla realizzazione dell'attracco nel Comune di Sesto Calende;

6. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere realizzate le opere di compensazione per la fauna ittica indicate dal proponente, che consistono nell'incremento dell'habitat dei pesci e, per il *Rutilus pigus*, la riproduzione artificiale della specie e l'incremento dell'area di frega. Per tali interventi il proponente dovrà presentare al Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte un progetto dettagliato, che preveda inoltre un piano di monitoraggio finalizzato a verificare, prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia delle compensazioni adottate;

7. dovranno essere realizzate le opere di compensazione per la comunità ornitica indicate dal proponente, consistenti in interventi di ripristino e/o incremento di aree di canneto lungo il tratto di fiume interessato dal progetto. Il proponente dovrà consegnare un progetto dettagliato di tali interventi al Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte prima dell'inizio dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato;

vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

vista la l.r. 40/98 e s.m.i.;

visto il d.p.r. 357/97 e s.m.i.;

visto il Regolamento Regionale n. 16/R del 16/11/2001;

vista la l.r. 45/89;

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la l.r. 51/1997;

visti i verbali delle Conferenze dei Servizi, i contributi tecnici pervenuti, visti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni espressi dalle Autorità competenti e acquisiti agli atti;

per tutto quanto sopraesposto ed accogliendo le proposte dei Relatori, la Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

#### *delibera*

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione d'incidenza, comprensivo delle autorizzazioni idrauliche e paesaggistiche, in merito al progetto "Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", localizzato per la parte piemontese nei comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO), presentato dal Settore Navigazione Interna e Merci della Direzione Trasporti della Regione Piemonte con sede a Tori-

no, via Belfiore 23, per le motivazioni espresse in premessa e a condizione che nel corso della realizzazione si ottemperi alle prescrizioni ed alle raccomandazioni dettagliatamente descritte nella premessa, relativamente agli aspetti paesaggistici, archeologici, forestali, ambientali, idraulici, urbanistico-territoriali e naturalistici, che si intendono integralmente richiamate;

- di prendere atto dei pareri espressi dalle amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito anche l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della Conferenza dei Servizi o successivamente con comunicazione formale;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni e la sua validità è condizionata all'attuazione di tutte le prescrizioni definite in premessa e qui integralmente riconfermate;

- di affidare ad ARPA Piemonte, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, la verifica di ottemperanza ed il controllo dell'attuazione di tutte le prescrizioni riportate nel presente atto quale condizione per la fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Dipartimento dell'ARPA Piemonte competente per territorio e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.;

- di stabilire che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell'opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all'ARPA Piemonte - Coordinamento VIA/VAS una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell'atto conclusivo del presente procedimento amministrativo;

- di dare atto che ai sensi della l.r. 40/98 e dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi, e che vengono rilasciati i seguenti pareri ed autorizzazioni:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 42/2004;

- autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, comprendente l'autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali;

- parere favorevole dell'Autorità di Bacino;

- parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte;

- parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte.

Permessi, autorizzazioni e atti d'assenso sono rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, concessi facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi e subordinati all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui s'inten-

dono integralmente riportate, oltre a quelle derivanti dalle leggi e normative vigenti.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 23-5376

**Individuazione dell'Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d'azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194**

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 di attuazione della direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, definisce le competenze e le procedure per:

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti.

L'art. 2 del d.lgs. n. 194/2005, definisce agglomerato, un'area urbana, individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati (ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. - Codice della Strada) contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.

A seconda che si tratti di agglomerati con popolazione superiore a 250.000 abitanti, oppure a 100.000 abitanti, l'articolato del decreto in parola stabilisce tempistiche differenziate per l'esecuzione delle attività di individuazione, mappatura e pianificazione relative agli stessi.

L'individuazione degli agglomerati con popolazione superiore a 250.000 abitanti è stata effettuata d'ufficio in base alle perimetrazioni dei centri abitati adottate dai Comuni ai sensi del citato d.lgs. n. 285/1992; da tale ricognizione è emersa la presenza sul territorio piemontese di un solo agglomerato che si origina a partire dal Comune di Torino e si estende a diversi comuni limitrofi, interessando una popolazione complessiva di oltre 1.300.000 abitanti, come comunicato al Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 6384/22.4 del 14/11/2005. Per quanto riguarda invece gli agglomerati con popolazione fra 250.000 e 100.000 abitanti, l'unico che vi si avvicina risulta essere situato in comune di Novara e conta

attualmente circa 95.000 abitanti. Considerato che per quest'ultima fattispecie di agglomerato la comunicazione al Ministero dev'essere effettuata entro il 30/11/2008, per valutare se tale area rientra o meno nella definizione sarà necessario verificare, in prossimità di tale termine, le eventuali modificazioni nel frattempo intervenute sulle perimetrazioni e sul numero di abitanti.

Il d.lgs. n. 194/2005, introduce inoltre la previsione di un'autorità - che deve essere individuata dalla regione - preposta all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione previsti dalla norma stessa per gli agglomerati; tale autorità, in particolare:

\* elabora e trasmette alla regione le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6 (art. 3, comma 1);

\* tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'art. 3, elabora e trasmette alla regione i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 (art. 4, comma 1).

La legislazione previgente assegnava alle Province le funzioni relative al monitoraggio e all'esecuzione di campagne di misura strumentali, che le garantiscono con il supporto dell'ARPA (art. 5, legge n. 447/1995, come attuato dall'art. 4 della legge regionale n. 52/2000), mentre risultava in capo alla Regione la competenza di pianificazione generale su tutto il proprio territorio (art. 4, legge n. 447/1995, nonché artt. 3 e 15, legge regionale n. 52/2000), da esercitarsi - sentite le Province - sulla base dei piani di risanamento predisposti dai Comuni. Il d.lgs. 194/2005 introduce invece i concetti di mappatura acustica e di piano d'azione, non più riferiti all'intero territorio, ma ad aree territoriali specifiche (agglomerati) individuate sulla base del numero di abitanti.

Stante quanto sopra, risulta opportuno individuare nella Provincia di Torino, unica realtà piemontese che presenta un agglomerato con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, l'autorità competente a elaborare, per tale agglomerato, le mappe acustiche strategiche di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 194/2005 e a redigere, di concerto con i Comuni interessati, il conseguente piano d'azione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

Visto l'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 52/2000, che individua fra le funzioni della Regione quella di "elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale" e il successivo comma 2, che affida alla Giunta Regionale l'esercizio di tale funzione;

visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico";

vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

*delibera*



- di individuare nella Provincia di Torino, unica realtà piemontese che presenta un agglomerato con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, l'autorità competente a elaborare, per tale agglomerato, le mappe acustiche strategiche ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e a redigere, di concerto con i Comuni interessati, il conseguente piano d'azione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 49-5399

**Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005" - Attuazione adempimenti previsti dall'art. 2 - Abrogazione della DGR n. 47 - 2279 del 27.02.2006**

A relazione degli Assessori Pentenero, Taricco:

#### 1. IL REGIME DI CONDIZIONALITÀ

Il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 ha stabilito norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

A partire dal 1° gennaio 2005, secondo quanto disposto dagli artt. da 3 a 9 del citato regolamento, gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti sono tenuti a rispettare taluni criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali che vanno a costituire il regime della cosiddetta "condizionalità".

In particolare, tale regolamento stabilisce i contenuti di seguito sinteticamente specificati:

- all'articolo 3 prevede, tra l'altro, che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento medesimo;

- all'articolo 4 specifica i campi nell'ambito dei quali sono prescritti i criteri di cui sopra;

- all'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche ed ambientali, sulla base dello schema riportato nell'allegato IV del regolamento di cui trattasi.

I criteri di gestione obbligatori prevedono una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione e all'abbandono delle terre agricole.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), all'articolo 51, prevede inoltre che l'importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o revocato nel caso in cui i beneficiari non ottemperino,

nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03.

Mediante il decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni", sono state emanate disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime di condizionalità.

Successivamente, a livello nazionale, è stato ritenuto necessario dettare ulteriori disposizioni per la prosecuzione ed il perfezionamento del regime di condizionalità nell'anno 2007, anche al fine di armonizzare le norme regionali con le disposizioni del decreto.

Pertanto, è stato emanato il decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005"; tale decreto, all'articolo 9, abroga a partire dal 2007, tra l'altro, il decreto ministeriale 15 dicembre 2005.

Il decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che le Regioni e Province Autonome definiscono per l'anno 2007 inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo e, per quanto riguarda le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, elencate nell'allegato 2 al decreto citato.

#### 2. L'APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ A LIVELLO REGIONALE

In applicazione dell'articolo 2, del decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-2279 del 27.02.2006, che approva l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per la campagna dell'anno 2006 e riguardanti:

- Criteri di gestione obbligatori (Allegato 1);

- Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti (Allegato 2)

- Buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato 3).

Poiché il citato decreto ministeriale è stato abrogato e sostituito dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, in attuazione dell'articolo 2 di quest'ultimo è necessario approvare l'elenco degli impegni valevoli a livello regionale per l'anno 2007, che vengono definiti negli allegati che fanno parte integrante della presente Deliberazione, come di seguito specificato.

a) Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori (artt. 3 e 4 e allegato III al regolamento (CE) 1782/03);

Gli impegni di cui all'allegato 1) riguardano i seguenti campi di condizionalità :

- Ambiente;
- sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali;
- igiene e benessere degli animali

L'Allegato 1) si articola negli elenchi "A", "B", "C" nei quali:

\* si indica la normativa che deve essere considerata (nonché le date a partire dalle quali la medesima è applicabile) e cioè la normativa comunitaria (atti), inserita nel regime di condizionalità:

- se specificata nell'elenco "A", a partire dal 1.01.2005;
- se specificata nell'elenco "B", a partire dal 1.01.2006;
- se specificata nell'elenco "C", a partire dal 1.01.2007;

\* si indicano gli eventuali impegni a carico delle aziende agricole stabiliti a livello regionale che valgono per le campagne a partire dall'anno 2007.

b) Allegato 2) Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento Regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti;

In riferimento all'Allegato 2) prima citato, è necessario precisare quanto segue.

Con il Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (di seguito denominato Regolamento regionale) è stato definito, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e della direttiva 91/676/CEE dallo stesso recepita, il Programma d'azione di obbligatoria applicazione per le aziende ricadenti nelle zone designate dal Regolamento stesso come vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

Il Regolamento regionale, pur avendo indicato nel 1° gennaio 2003 la data di operatività complessiva delle nuove disposizioni, dispone peraltro che le aziende agricole esistenti a quella data:

- provvedano all'adeguamento delle proprie strutture secondo la tempistica stabilita dalla Regione Piemonte, sentite le Province;
- presentino il Piano di Utilizzazione Agronomica, in forma completa o semplificata, alle Province competenti per territorio secondo le modalità e la tempistica stabilite dalle Province stesse, in accordo con la Regione;
- rispettino limiti e vincoli riguardanti gli aspetti tecnico-agronomici, indicati rispettivamente per le aziende zootecniche e per le aziende non zootecniche.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 65-8111 del 23 dicembre 2002, ha dettato le prime disposizioni di attuazione del Regolamento regionale, disponendo innanzitutto l'avvio di un'azione di approfondimento conoscitivo e di monitoraggio della situazione delle aziende zootecniche ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

La Deliberazione citata prevedeva conseguentemente che le aziende, che in sede di monitoraggio informatizzato avessero verificato di non essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento regionale, avevano la possibilità di presentare un piano di adeguamento strutturale finalizzato al raggiungimento dei predetti requisiti (quali ad esempio la realizzazione delle vasche e platee di stoccaggio

degli effluenti zootecnici). Inoltre la deliberazione prevedeva che, nel caso di aziende che superassero i limiti di apporto azotato organico al terreno previsti dal Regolamento Regionale, il Piano di Utilizzazione Agronomica contenesse indicazioni riguardanti il programma che le stesse avrebbero dovuto mettere in atto al fine di rientrare nei limiti previsti.

La deliberazione di cui trattasi ha pertanto disciplinato il percorso di adeguamento delle aziende agricole esistenti rinviando a successivo atto la determinazione della data da cui diventano obbligatori gli impegni in precedenza richiamati. La deliberazione citata stabiliva infine che, in riferimento alle aziende agricole di cui si è parlato, l'Amministrazione regionale, sulla base delle risultanze dei piani di adeguamento e dei piani di utilizzazione agronomica acquisiti avrebbe:

- definito, nel rispetto degli orientamenti comunitari, eventuali misure di aiuti finalizzate a favorire il rientro nei limiti previsti dal Regolamento,

- stabilito, con successivo atto, il termine ultimo per la realizzazione dei programmi di adeguamento, diversificato in relazione alla tipologia di intervento.

Terminata la fase di monitoraggio ed acquisizione dei piani di utilizzazione agronomica e dei piani di adeguamento, la Regione Piemonte, sulla base della situazione emersa, ha stabilito, con la DGR 15 novembre 2004, n. 89-13993, che:

- a) dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio l'adeguamento strutturale previsto dal Regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R per le aziende agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2003;

- b) le aziende agricole che debbono effettuare investimenti per poter rispettare gli obblighi di cui sopra possono usufruire fino a trentasei mesi di proroga a partire dal 31 dicembre 2005.

A completamento dell'azione di adeguamento avviata con la citata deliberazione, la Giunta Regionale, con la DGR 14 febbraio 2005, n. 42-14758, ha adottato un Programma straordinario di investimenti finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole al fine di rispettare le norme contenute nel D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 9/R; lo stesso Programma precisa che la domanda di sostegno agli investimenti presentata dalle aziende agricole ha anche il valore di Piano di adeguamento particolareggiato a completamento o parziale modifica di quello previsto dalla deliberazione del 23.12.2002 n. 65-8111; tale piano di adeguamento è quindi oggetto di istruttoria ed approvazione da parte delle Province.

Nella seconda parte del 2005, la Giunta Regionale, con la deliberazione 3 ottobre 2005 n. 37-981, ha integrato le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti, con riferimento al carico azotato di origine zootecnica ed alle altre norme previste dal Regolamento regionale; tale deliberazione stabilisce in particolare che dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio per le aziende zootecniche esistenti alla data del 1° gennaio 2003 l'adeguamento ai carichi azotati previsti dal Regolamento regionale; tali aziende zootecniche possono beneficiare di un periodo di proroga massimo di 36 mesi, nell'ambito del Piano di adeguamento approvato dalla Provincia. In modo analogo un periodo di proroga di 36 mesi (scadenza 1 gennaio 2006) può essere riconosciuto per le altre norme del Regolamento regionale, nel caso in cui la cui decorrenza fosse il 1 gennaio 2003.

La deliberazione 37 - 981 stabilisce inoltre che il termine di proroga previsto per le aziende zootecniche sia applicabile anche alle aziende agricole non zootecniche ed esistenti al 1 gennaio 2003.

Sempre sulla base della DGR 65 - 8111 del 23.12.02, la Regione Piemonte ha istituito un Comitato tecnico formato da rappresentanti delle Direzioni Regionali Pianificazione delle Risorse Idriche e Sviluppo dell'Agricoltura, delle Province interessate (Assessorati Agricoltura e Ambiente) e delle organizzazioni professionali agricole. Il Comitato tecnico, anche avvalendosi di esperti, ha quale compito quello di valutare la situazione e proporre:

- le possibili soluzioni alle problematiche emerse nella fase conoscitiva e di monitoraggio nonché di acquisizione dei piani e programmi di adeguamento, con particolare riguardo a quelle di tipo interaziendale e territoriale;
- la tempistica per l'attuazione degli interventi strutturali e tecnologici nonché dei programmi di adeguamento ai limiti di apporto azotato.

Nel corso degli anni seguenti l'emanazione del Regolamento regionale, il Comitato tecnico, supportato da esperti scientifici dell'Università di Torino, ha approfondito diversi aspetti connessi all'attuazione del regolamento stesso, tra cui:

- le tempistiche di adeguamento delle aziende agricole esistenti;
- le problematiche connesse alla caratterizzazione dei volumi di effluenti prodotti;
- l'individuazione di tolleranze riferite all'adeguamento delle strutture di stoccaggio con riferimento particolare ai piccoli allevamenti;
- l'applicazione del divieto di monosuccessione.

Le questioni in precedenza citate sono state oggetto di specifiche note congiunte delle Direzioni Sviluppo dell'Agricoltura e Pianificazione delle risorse idriche (n. 2851/24.00 del 1 marzo 2004 e n. 10011/24.00 del 19 dicembre 2005).

La Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dal regolamento regionale 18.10.02 n° 9/R, ha avviato, nel 2006, la revisione delle zone vulnerabili da nitrati attraverso la DGR 26 - 4755 del 4 dicembre 2006, oltre che del programma d'azione di obbligatoria applicazione nelle zone designate; la revisione del programma d'azione è basata, oltre che sull'esperienza acquisita nel corso della prima fase di applicazione della norma, sul programma di controllo e approfondimento conoscitivo territoriale, anche sui criteri e le norme tecniche generali contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, attinente in particolare l'uso agronomico degli effluenti zootecnici. E' quindi opportuno prevedere che nel caso in cui le nuove norme risultino essere immediatamente applicabili e di maggior favore per le aziende agricole, esse vengano considerate efficaci ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2007.

E' comunque necessario orientare in tempo utile gli agricoltori per le scelte riguardanti la campagna agraria 2007, è necessario e possibile indicare in base al Regolamento regionale citato gli impegni più importanti che le aziende agricole zootecniche e non zootecniche dovranno rispettare.

Per quanto riguarda le aziende agricole ricadenti nelle zone attualmente designate come vulnerabili da nitrati provenienti da fonti agricole, valgono le modalità di adeguamento a suo tempo previste per le

strutture di stoccaggio, il carico azotato di origine zootecnica ed altre norme di carattere agronomico, contenute nel Regolamento regionale citato.

Sulla base quindi di quanto in precedenza precisato, nell'Allegato 2) si riporta un elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale e si indicano precisazioni riguardanti tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti; inoltre, allo scopo di rendere più semplice la consultazione dei citati impegni, i medesimi sono stati suddivisi in base a quattro tipologie di aziende agricole.

c) Allegato 3) Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art 5 e allegato IV al regolamento (CE) 1782/03).

Gli impegni di cui all'allegato 3) riguardano il campo di condizionalità "Buone condizioni agronomiche ed ambientali".

Come previsto dall'art. 2, comma 1 bis del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, la Regione Piemonte ha trasmesso preventivamente una bozza della presente deliberazione al MiPAAF, il quale ha fatto pervenire con nota del 15/2/2007 le relative osservazioni e raccomandazioni.

In riferimento alle materie di rispettiva competenza, sono state sentite le seguenti Direzioni regionali:

- Direzione (12) Sviluppo dell'Agricoltura;
- Direzione (21) Turismo, Sport e Parchi;
- Direzione (22) Tutela e Risanamento Ambientale
- Programmazione della Gestione dei Rifiuti;
- Direzione (27) Sanità Pubblica.

Sono state sentite le Amministrazioni Provinciali, le Organizzazioni Professionali e cooperative Agricole Regionali nella riunione in data 14.02.2007.

Inoltre, in data 21.02.2007 è stato sentito il Comitato Tecnico ai sensi della D.G.R. n. 65-8111 del 23.12.2002.

Tenendo conto di quanto emerso durante tali consultazioni è stato predisposto il presente provvedimento, che abroga la precedente la Deliberazione n. 47-2279 del 27.02.2006.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

#### *delibera*

in applicazione dell'art. 2 del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è approvato l'elenco degli impegni di condizionalità valevoli a livello regionale, riportati nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente Deliberazione:

- Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori (artt: 3 e 4 e allegato III al regolamento (CE) 1782/03), che si articolano negli elenchi "A", "B", "C" come indicati in premessa;

- Allegato 2) Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento Regionale 18 ottobre 2002 n. 9 / R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti;

- Allegato 3) Buone condizioni agronomiche e ambientali (art 5 e allegato IV al regolamento (CE) 1782/03).



Conseguentemente per l'anno 2007 si intende superata la Deliberazione n. 47-2279 del 27.02.2006, avente per oggetto: Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni" - Attuazione adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 - Disposizioni in merito alla D.G.R. n. 15 - 14886 del 28.02.2005

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

## **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

### **ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI**

#### **ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
- ATTO A8** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8 BIS** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

**ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, IL DIVIETO D’UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 20003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

**ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03**

- ATTO C16** DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI



**ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N.9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITA' DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI**

- 1) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA SUPERIORE A 6000 KG ED ALTRE AZIENDE ZOOTECHNICHE CHE ABBIANO REDATTO E PRESENTATO IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 2) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA COMPRESA TRA 2000 E 6000 KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 3) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA COMPRESA TRA 340 E 2000 E KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 4) AZIENDE AGRICOLE NON ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA INFERIORE A 340 KG

**ALLEGATO 3 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

**NORMA 1.1** INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

**NORMA 2.1** GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

**NORMA 3.1** DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

**NORMA 4.1** PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

**NORMA 4.2** GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

**NORMA 4.3** MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

**NORMA 4.4** MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

## **Allegato 1**

### **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III )**

---

**ELENCO “A”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

---

#### **CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE**

<b>ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART. 4 ( PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTT. 5, 7, 8</b>
--

#### **Recepimento nazionale**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

**Recepimento regionale**

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);
- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 della presente delibera.

**ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE****ARTICOLI 4 E 5****Recepimento nazionale**

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA****ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2**

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

<b>ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE</b>
---

<b>ARTICOLI 4 E 5</b>
-----------------------

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - o Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
  - o Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.  
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
    - Sono designate vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell’allegato 7/A – III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

**Recepimento regionale**

- D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e il relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002);
- DPGR n. 2/R del 15/03/2004 Regolamento regionale recante: 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
- D.G.R. 65-8111 del 23/12/2002: “Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma



- di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti” (B.U.R.P. n. 5 del 30/1/2003)
- D.G.R. 89-13993 del 15/11/2004 “Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti” (B.U.R.P. n. 52 del 30/12/2004)
  - D.G.R. 42-14758 del 14/2/2005 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all'adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”(B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
  - D.G.R. 37-981 del 3/10/2005 “Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti”(B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2005).

### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Gli impegni applicabili sono riportati nell'allegato 2, insieme con i tempi e le modalità di adeguamento per le aziende esistenti al 1° gennaio 2003 .

Nel caso in cui l'insieme di norme riportate nell'allegato 2 subisca nel corso del 2007 delle variazioni e queste risultino essere immediatamente applicabili e di maggior favore o semplificazione per l'azienda agricola interessata, le stesse verranno divulgate e rese efficaci ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità ai sensi della presente deliberazione.

<b>ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE</b>
--

<b>ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)</b>
---

### **Recepimento nazionale**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della -direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130) e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante L'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

### **Recepimento regionale**

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 "L.R. 3 aprile 1996 n. 47. "Norme per la tutela dei biotopi" Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l'acquisizione di aree. (cap. 26395/96)", riguardante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997)

### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in aree SIC che possono avere incidenze significative sulle stesse sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

### **CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.**

**ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.**

**ARTICOLI 6 E 8.**

**ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97.**

**ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.**

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).**

**ARTICOLI 3, 4 E 5.**

*A norma del Reg.(CE) 1782/03, gli atti da A6 a A8 bis, evidenziati nel riquadro, costituiscono un unico atto ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.*

#### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72); modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)", come aggiornato dal manuale operativo approvato in data 18/10/2005, e successive modifiche.
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

#### **Recepimento regionale**

- D.G.R. 21 luglio 2003 n. 56-10039: "Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 31 del 31.7.2003).
- D.G.R. 6 aprile 2004 n. 31-12190: "Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 18 del 6/5/2004).

#### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

---

**ELENCO “B”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

<b>ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>
---

<b>ARTICOLO 3</b>
-------------------

**Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

**Recepimento regionale**

- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. – pubblicata sul BURP n. 33 del 14 agosto 2003.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 53 del 2 aprile 2004: “Piano regionale di controllo sull’impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002”. – pubblicata sul BURP n. 31 del 5 agosto 2004.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 55 del 4 aprile 2005: “Piano regionale di controllo sull’impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002” – pubblicata sul BURP n. 19 del 12 maggio 2005.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 50 del 6 aprile 2006: “Piano regionale di controllo sull’impiego dei prodotti fitosanitari anno 2006. Applicazione D.M. 9 agosto 2002” – pubblicata sul BURP n. 31 del 3 agosto 2006.



**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE**

**ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7**

**Recepimento nazionale**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,**

**ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20**

**Recepimento nazionale**

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati n. I e III del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004);

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI**  
**ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria.

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA**

**ARTICOLO 3**

**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6-11-2006 Supplemento Ordinario n. 210).

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**

**ARTICOLO 3**

**Recepimento nazionale**

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI****ARTICOLO 3****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

---

**ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03**

---

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI****ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**  
**ARTICOLI 3 E 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 ) – modificato dal D.lgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della Direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

**Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI  
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 ) – modificato dal D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI  
ARTICOLO 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306-G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 2007 del 28-11-2001.

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale



## Allegato 2

ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N. 9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI.

- 1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa
- 2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg

**1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa**

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<p><b>Adempimenti amministrativi</b></p>	<p><b>Par. 3 parte I Allegato B</b></p> <p>Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa, nel caso in cui almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano compresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.</p>	<p><b>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</b></p> <p>I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte all'indirizzo:  <a href="http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/">http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</a>  e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<p><b>Norme per la fertilizzazione organica</b></p>	<p><b>Par. 3.2 parte I Allegato B</b></p> <p><b>3.2. Dosi di applicazione</b></p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo; tale limite è comprensivo dell'apporto di eventuali altri fertilizzanti organici. Il limite di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo può inoltre essere considerato come medio a livello aziendale solo nel caso in cui il rispetto dello stesso sia dimostrato nel Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica è strumento per dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.</p>	<p><b>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</b></p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>Par. 4 parte I Allegato B</b></p> <p><b>4. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA</b></p> <p><b>4.2. Indici finali del Piano di Utilizzazione Agronomica</b></p> <p>Si definisce "Bilancio azotato totale" la differenza tra apporti totali e fabbisogni della coltura, come espresso dalla seguente formula:</p> $(F_C + F_O) - ((Y \times b) - (M_C + M_f + A_n + B_f \times X))$ <p>Tale valore non deve superare i 50 kg N/ha.</p> <p>Si definisce "Indice di efficienza azotata media" il rapporto percentuale, riferito all'intera azienda, tra fabbisogno di azoto e apporti totali di azoto, come espresso dalla seguente formula: <math>(Y \times b) / (F_C + F_O) \%</math></p> <p>Si raccomanda che tale valore sia il più alto possibile e comunque non inferiore al 50%.</p>	<p><b>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</b></p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>



Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>Par. 1 parte I Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p><b>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;</li> <li>• su terreni gelati;</li> <li>• nelle aree carsiche;</li> <li>• sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento;</li> <li>• nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</li> <li>• nei territori compresi nella Fascia A;</li> <li>• a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio;</li> <li>• nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p><b>Par. 1 parte II Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati)</li> <li>• su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto;</li> <li>• sui terreni gelati o innevati; nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento;</li> <li>• mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento;</li> <li>• a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.</li> </ul>	
	<p><b>Par. 2 parte II Allegato B</b></p> <p><b>2. MISURE OBBLIGATORIE</b></p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<p><b>stoccaggio degli effluenti zootecnici</b></p>	<p><b>Par. 2 parte I dell'Allegato B</b></p> <p><b>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</b></p> <p><b>2.1. Criteri generali</b></p>	<p><b>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</b></p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>
	<p><b>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili.</b></p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.).</li> </ul> <p>Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.<sup>1</sup></p>	<p><b>Tolleranze.</b></p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%;</li> <li>- nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio, per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;</li> <li>- per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento della platea fino al 10 %.<sup>2</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<sup>2</sup> Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	<b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b>
	<p><b>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</b></p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini;</li> <li>• 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti.</li> </ul> <p>Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.<sup>3</sup></p>	<p><b>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</b></p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>

<sup>3</sup> Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa



Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
		<p><b>Tolleranze.</b></p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%;</li> <li>- nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi.</li> <li>- per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.<sup>4</sup></li> </ul>

<sup>4</sup> Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<b>Accumulo di letame in campo</b>	<p>Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri;</li> <li>- la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo;</li> <li>- il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.</li> </ul>	

2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Adempimenti amministrativi		D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.
	<p><b>Par. 3 parte I Allegato B</b></p> <p>Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata, nel caso in cui almeno il 30% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.</p>	<p>I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.</p>	<p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modelli 1) e 2);</li> <li>- Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006;</li> <li>- altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.</li> </ul>

Categoria di impegno	<p><b>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</b></p> <p>In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p><b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b></p>
		<p>Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le medie aziende zootecniche (2000 – 6000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: <a href="http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/">http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</a></p> <p>Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle medie aziende zootecniche che scelgano di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.</p>
<p><b>Norme per la fertilizzazione organica</b></p>	<p><b>Par. 3.2 parte I Allegato B</b></p> <p><b>3.2. Dosi di applicazione</b></p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p><b>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</b></p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>



Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>Par. 1 parte I Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p><b>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innervati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;</li> <li>• su terreni gelati;</li> <li>• nelle aree carsiche;</li> <li>• sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento;</li> <li>• nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</li> <li>• nei territori compresi nella Fascia A;</li> <li>• a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio;</li> <li>• nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p><b>Par. 1 parte II Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati)</li> <li>• su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto;</li> <li>• sui terreni gelati o innevati;</li> <li>• nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento;</li> <li>• mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento;</li> <li>• a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.</li> </ul>	
	<p><b>Par. 2 parte II Allegato B</b></p> <p><b>2. MISURE OBBLIGATORIE</b></p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	<b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b>
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale;</li> <li>- dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.</li> </ul>
stoccaggio degli effluenti zootecnici	<p><b>Par. 2 parte I dell'Allegato B</b></p> <p><b>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</b></p> <p><b>2.1. Criteri generali</b></p>	<p><b>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</b></p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.)</li> </ul>	<p><b>Tolleranze.</b></p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%;</li> <li>- nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;</li> </ul>



Categorìa di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	<b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b>
	<p><b>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</b></p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini;</li> <li>• 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti.</li> </ul>	<p><b>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</b></p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
		<p><b>Tolleranze.</b></p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%;</li> <li>- nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi.</li> </ul>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<b>Accumulo di letame in campo</b>	<p>Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri;</li> <li>- la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo;</li> <li>- il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.</li> </ul>	

3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<b>Adempimenti amministrativi</b>	<p><b>Par. 2 parte II Allegato B</b></p> <p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.</p>	<p><b>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</b></p> <p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modelli 1) e 2);</li> <li>- Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006;</li> <li>- altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.</li> </ul>

Categoria di impegno	<p><b>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</b></p> <p>In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p><b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b></p>
		<p>Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le piccole aziende zootecniche (340 -2000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: <a href="http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/">http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</a></p> <p>Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle piccole aziende zootecniche che scelgono di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.</p>
<p><b>Norme per la fertilizzazione organica</b></p>	<p><b>Par. 3.2 parte I Allegato B</b></p> <p><b>3.2. Dosi di applicazione</b></p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p><b>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</b></p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>



Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>Par. 1 parte I Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p><b>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innervati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;</li> <li>• su terreni gelati;</li> <li>• nelle aree carsiche;</li> <li>• sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento;</li> <li>• nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</li> <li>• nei territori compresi nella Fascia A;</li> <li>• a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio;</li> <li>• nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p><b>Par. 1 parte II Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati)</li> <li>• su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto;</li> <li>• sui terreni gelati o innevati;</li> <li>• nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento;</li> <li>• mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento;</li> <li>• a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.</li> </ul>	
	<p><b>Par. 2 parte II Allegato B</b></p> <p><b>2. MISURE OBBLIGATORIE</b></p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	<b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b>
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale;</li> <li>- dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.</li> </ul>
stoccaggio degli effluenti zootecnici	<p><b>Par. 2 parte I dell'Allegato B</b></p> <p><b>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</b></p> <p><b>2.1. Criteri generali</b></p>	<p><b>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</b></p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.)</li> </ul>	<p><b>Tolleranze.</b></p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%;</li> <li>- nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;</li> </ul>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	<b>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</b>
	<p><b>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</b></p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 giorni per i liquami di tutti gli allevamenti.</li> </ul>	<p><b>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</b></p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>



Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
		<p><b>Tolleranze.</b></p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%;</li> <li>- nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi;</li> <li>- per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.</li> </ul>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<b>Accumulo di letame in campo</b>	<p>Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri;</li> <li>- la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo;</li> <li>- il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.</li> </ul>	

## 4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Adempimenti amministrativi	<p><b>Par. 2 parte II Allegato B</b></p> <p><b>2. MISURE OBBLIGATORIE</b></p> <p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo. In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p><b>D.G.R. n. 65 – 81111 del 23/12/02, n. 37-9813 del 03/10/05.</b></p> <p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modelli 1) e 2);</li> <li>- Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006;</li> <li>- altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.</li> </ul> <p>Nel caso in cui l'azienda scelga di redigere un piano di concimazione quale alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni culturali di fertilizzazione organica ed inorganica, potrà farlo utilizzando i criteri e le norme tecniche precisate dal paragrafo 4 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale (Piano di Utilizzazione Agronomica), anche attraverso il servizio on line della Regione Piemonte per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa: <a href="http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/">http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</a>.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Norme per la fertilizzazione organica	<p><b>Par. 3.2 parte I Allegato B</b></p> <p><b>3.2. Dosi di applicazione</b></p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	
	<p><b>Par. 1 parte I Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p><b>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innervati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree di cava, salvo per ripristino;</li> <li>• terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto;</li> <li>• sulle rive dei laghi</li> <li>• sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;</li> <li>• su terreni gelati;</li> <li>• nelle aree carsiche;</li> <li>• sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento;</li> <li>• nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;</li> <li>• nei territori compresi nella Fascia A;</li> <li>• a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio;</li> <li>• nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio.</li> </ul>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<b>Fertilizzazione minerale</b>	<p><b>Par. 1 parte II Allegato B</b></p> <p><b>1. DIVIETI</b></p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati)</li> <li>• su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto;</li> <li>• sui terreni gelati o innevati;</li> <li>• nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento;</li> <li>• mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento;</li> <li>• a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali.</li> </ul>	
	<p>1.4. In considerazione delle caratteristiche pedoclimatiche e delle conseguenti prassi agronomiche, è vietata la distribuzione in campo di fertilizzanti contenenti azoto, organici ed inorganici, nei casi previsti dalla Tabella 4 (Parte II Allegato B del regolamento regionale) in funzione del periodo e della coltura.</p>	



Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p><b>Par. 2 parte II Allegato B</b></p> <p><b>2. MISURE OBBLIGATORIE</b></p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione (tabella 1 Parte II Allegato B).</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs. 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008.</p> <p>Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale;</li> <li>- dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.</li> </ul>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
<b>Accumulo di letame in campo</b>	<p>Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri;</li> <li>- la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo;</li> <li>- il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni.</li> </ul>	

## REGISTRO OPERAZIONI CULTURALI – DPGR 18.10.2002 N° 9/R ANNO: \_\_\_\_\_

Data di effettuazione gg / mm	coltura	Nome commerciale del concime o tipologia di fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato <sup>5</sup>	Quantità totale distribuita		Titolo			superficie		Individuazione dei terreni oggetto dell'operazione culturale
			Unità di misura		N	P <sup>7</sup>	K <sup>8</sup>		Unità di misura	

<sup>5</sup> devono essere riportate anche le distribuzioni di effluente zootecnico effettuate da terzi su terreni aziendali (ad esempio in caso di asservimento dei terreni)<sup>6</sup> In alternativa ad una elencazione delle singole particelle di terreno può essere fatto rinvio ad un elenco in cui siano riportate le colture e le relative particelle di terreno su cui le stesse sono effettuate; per i casi in cui la fertilizzazione riguardi solo una parte dei terreni investiti ad una data coltura si dovranno riportare le singole particelle o altra indicazione univoca delle stesse facente riferimento all'elenco citato.<sup>7</sup> dato facoltativo<sup>8</sup> dato facoltativo

**REGIONE  
PIEMONTE**

**SCHEDA DI MAGAZZINO – DPGR 18.10.2002 N° 9/R**

**ANNO:** \_\_\_\_\_

Nome commerciale del concime o tipologia del fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Ditta produttrice	Titolo			Giacenze di inizio anno		Quantitativo acquisito <sup>9</sup>			Giacenza di fine anno	
		N	P <sup>10</sup>	K <sup>11</sup>		Unità di misura		Unità di misura	Data di acquisto gg / mm		Unità di misura

<sup>9</sup> In caso di effluenti zootecnici indicare le quantità prodotte e stoccate in azienda annualmente

<sup>10</sup> Dato facoltativo

<sup>11</sup> Dato facoltativo

### **Allegato 3**

#### **NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (regolamento CE 1782/03, art. 5 e Allegato IV)**

#### **CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

#### **PREMESSA**

Circa l'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 2, comma 3 del DM n. 12541 del 21/12/2006, tali norme riguardano le superfici agricole dell'azienda sia nel caso in cui sia beneficiaria di pagamenti diretti sia nel caso in cui sia beneficiaria delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento CE n. 1698/05.

#### **Obiettivo 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

#### **NORMA 1.1**

#### **Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

#### **Ambito di applicazione**

*Superfici di cui all'articolo 2, lettera a), comma 3 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:*

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003.

Sono escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

#### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana

raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della presente norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### **Deroghe**

Sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite di larghezza non inferiore a 5 metri ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

L'impegno alternativo non si applica alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

### **Obiettivo 2 - SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:**

**Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

#### **NORMA 2.1:**

#### **Gestione delle stoppie e dei residui colturali**

### **Ambito di applicazione**

*Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:*

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003; superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, la presente norma vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.



## **Deroghe**

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 ("Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi"), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Inoltre, riguardo alla deroga che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

**Obiettivo 3 - STRUTTURA DEL SUOLO:**  
**Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3.1:**  
**Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali**

**Ambito di applicazione**

*Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:*

qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 la presente norma richiede la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

**Deroghe**

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Dopo l'intervento è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**Obiettivo 4 - LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:**  
**Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare  
il deterioramento degli habitat**

<b>NORMA 4.1:</b> <b>Protezione del pascolo permanente</b>
---

**Ambito di applicazione**

*Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006, che rimanda all'art. 2, punto 2 del regolamento (CEE) 796/04:*

“pascoli permanenti”: terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non compresi nell'avvicendamento per cinque anni o più.

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto n. 12541 del 21 dicembre 2006, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

**Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

<b>NORMA 4.2:</b> <b>Gestione delle superfici ritirate dalla produzione</b>
--

**Ambito di applicazione**

*Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:*

superfici a seminativo soggette all'obbligo del set aside e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, è opportuno conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sottoindicati:
  - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/809/CEE e della direttiva 92/43/CEE ;
  - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- c) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

### **Deroghe**

#### **I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione**

In deroga all'impegno a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse *lavorazioni meccaniche* nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

#### **II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti *operazioni*:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificato:
- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione;  
E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
  - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
  - c. è ammesso per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le operazioni attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi della Autorità regionale competente in campo fitosanitario.

La deroga di cui al punto 6, lettere a) e b) della presente norma non si applicano alle aziende nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

<b>NORMA 4.3:</b> <b>Manutenzione delle piante di olivo</b>
--

**Ambito di applicazione**

*Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:*

oliveti, con riferimento alla cura della pianta.

**Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 o da specifiche leggi regionali vigenti;

- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali nonché evitare il rischio di incendi, effettuando in particolare la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

#### **Deroghe**

- in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, in deroga all'impegno a);
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

#### **NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

#### **Ambito di applicazione**

*Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:*

qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

#### **Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, a norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

#### **Deroghe**

1. In riferimento all'impegno di cui alla lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).
2. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.



Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 50-5400

**Impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99: disposizioni relative alla presentazione delle domande della campagna 2007**

A relazione degli Assessori Pentenero, Taricco:

Visto il regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio (e successive modifiche) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il regolamento (CE) 817/2004 della Commissione che ne reca le disposizioni di applicazione, attuato mediante appositi Piani regionali di sviluppo rurale;

considerato che il reg. CE 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92 e il reg. CE 2603/1999 recava le norme transitorie dei precedenti regolamenti al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1257/99;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 118-704 del 31/7/2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000, e presa in esame, tra gli interventi in esso sviluppati, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99;

viste le modifiche via via apportate dalla Giunta Regionale al Piano di sviluppo rurale piemontese, approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) 2442 del 2/8/2001, con Decisione C(2002) 1631 del 21/5/2002 e con Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003;

visto il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. CE 1290/2005;

visto che il nuovo regime di sostegno previsto dal reg. CE 1698/2005 sostituisce il regime preesistente istituito dal reg. 1257/99, tanto che l'art. 93 del reg. (CE) 1698/2005 ne determina l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. 1257/99 prima del 1° gennaio 2007;

visto il regolamento (CE) 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;

preso atto che il comma 2 dell'art. 3 del reg. (ce) 1320/2006 rende ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006;

considerato che il sistema di gestione delle domande relative alle azioni agroambientali, di monitoraggio finanziario e di liquidazione dei premi richiede l'adozione di procedure uniformi contenute entro i termini stabiliti a livello regionale, finalizzati alla conclusione della campagna entro la chiusura del bilancio annuale del fondo comunitario che sostiene lo sviluppo rurale;

tenuto conto che relativamente alla campagna 2007 permangono circa 2.400 beneficiari il cui perio-

do di impegno è ancora in corso, come ad esempio gli aderenti nel 2001 all'azione decennale F7 ai sensi della D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 fino alle limitate adesioni concesse per la campagna 2006;

tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni indicata dal PSR 2000-2006;

considerato che, a causa del gravare delle spese delle domande in corso sull'assegnazione finanziaria della nuova programmazione 2007-2013, non vengono ritenute ammissibili le spese derivanti dagli ampliamenti di impegni preesistenti, ad eccezione dei casi previsti ai punti II.1.1 e II.2 dell'allegato;

ritenuto, pertanto, dover stabilire:

I. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente al 1° gennaio 2007 e la cui spesa transita al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;

II. i termini entro i quali le domande di prosecuzione degli impegni pluriennali di cui al punto precedente devono essere presentate agli Organismi delegati competenti per territorio. Tali domande sono costituite da:

a) prosecuzioni degli impegni assunti dai beneficiari ai sensi dell'azione decennale F7 del PSR 2000-2006 del Piemonte a partire dal 2001,

b) prosecuzioni degli impegni assunti dai beneficiari ai sensi delle azioni a durata quinquennale che hanno aderito al PSR citato al punto a) a partire dal 2003;

III. i termini entro i quali devono essere presentate agli Organismi delegati competenti per territorio le domande di prosecuzione degli impegni assunti nel corso della programmazione 1995-1999, ai sensi dell'intervento F a durata ventennale previsto dal reg. CEE n. 2078/92;

IV. altre disposizioni generali, riguardanti tra l'altro i termini relativi ad altre fasi procedurali, tra le quali gli aggiornamenti e le rettifiche delle domande, la predisposizione degli elenchi di liquidazione;

visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17;

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. B/740 del 18/04/05 che riconosce il funzionamento dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) del Piemonte a partire dall'esercizio 2005;

visto il Regolamento di attività dell'O.P.R. emanato con il D.P.G.R. del 18/10/2002, n.10/R e che prevede, tra l'altro:

- all'art. 7 che l'O.P.R. possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- all'art. 9 che l'O.P.R. possa delegare alla Regione, alle Province ed alle Comunità Montane, sulla base del reg. CE n. 1663/95 e di appositi accordi, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

viste le convenzioni di delega stipulate da parte dell'Organismo Pagatore Regionale con gli Organismi delegati;

dato atto che la presente deliberazione è stata valutata a livello tecnico nella riunione del 14 febbraio 2007 con le rappresentanze agricole, le Amministrazioni Provinciali ed una rappresentanza delle Comunità montane ed è stata sottoposta nella data del 21 febbraio 2007 all'esame del Comitato consultivo ex art. 8 della L.R. 17/99;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

*delibera*

I. Viene stabilita l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente al 1° gennaio 2007 e la cui spesa transita al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005.

II. Viene stabilito al 30 aprile 2007 (ore 18) il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di prosecuzione degli impegni assunti ai sensi delle azioni agroambientali (Misura F) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo 2007-2013.

La domanda in forma cartacea dovrà essere consegnata o spedita agli Organismi Delegati di cui alla tabella dell'allegato entro il 7 maggio 2007 (ore 12).

Trattasi in particolare:

a. Per quanto riguarda gli impegni assunti ancora negli anni 2001 e 2002, degli impegni assunti dai beneficiari dell'azione decennale F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) che avevano presentato la prima adesione negli anni

2001 ai sensi della D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 e successive modifiche;

2002 ai sensi della D.G.R. n. 40-5177 del 28 gennaio 2002, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 73-5609 del 19/03/2002;

b. Per quanto riguarda gli impegni assunti dall'anno 2003, degli impegni assunti dai beneficiari delle azioni quinquennali e dell'azione F7 citata, come di seguito specificato:

F1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata),

F2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica),

F3 (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo),

F4 (coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica; ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali),

F6 (sistemi pascolivi estensivi),

F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica),

F9 (allevamento di razze locali in pericolo di estinzione),

che avevano presentato la prima adesione negli anni

2003 ai sensi della D.G.R. n. 106-7868 del 25/11/2002 e successive modifiche;

2004 ai sensi della D.G.R. 88-11424 del 23/12/2003 e successive modifiche;

2005 ai sensi della D.G.R. n. 19-14648 del 31/01/2005 e della D.G.R. n. 59-14870 del 21/02/2005 e loro successive modifiche;

2006 ai sensi della D.G.R. n. 61-1850 del 19/12/2005 e successive modifiche.

III. Viene stabilito al 30 aprile 2007 (ore 18) il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di prosecuzione degli impegni assunti ai sensi dell'intervento F (ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione 2007-2013.

La domanda in forma cartacea dovrà essere consegnata o spedita agli Organismi Delegati di cui alla tabella dell'allegato entro il 7 maggio 2007 (ore 12).

IV. DISPOSIZIONI GENERALI

Le domande devono essere compilate avvalendosi della modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, richiedendo l'apposita autorizzazione per la connessione al sito: [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale).

Il termine di scadenza fissato alle ore 18 del 30 aprile 2007 è riferito al trasferimento telematico dei dati che avviene al termine della compilazione della domanda. Oltre l'ora indicata è comunque possibile effettuare la trasmissione, ma in caso di necessità non è fornita assistenza da parte del CSI Piemonte.

Il richiedente compila e presenta la domanda tramite i C.A.A. oppure autonomamente.

Si rimanda all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione la specificazione di altre disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2007 riguardanti, tra l'altro, la compilazione e la presentazione delle domande - vedi punto IV.1 dell'allegato - e le scadenze procedurali successive alla presentazione delle domande, a carico sia degli Enti che forniscono l'assistenza tecnica che degli Enti istruttori (gli Organismi delegati) - vedi punto IV.2 dell'allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO  
PER L'ANNO 2007****I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DEL  
REG. CE N. 1257/99 E DEL REG. CEE N. 2078/92**

La corresponsione degli aiuti agroambientali in corso di impegno, il cui finanziamento è transitato a carico del nuovo fondo europeo FEASR è legata al rispetto delle norme e degli impegni presi rispettivamente ai sensi dei punti II. e III. del dispositivo della D.G.R.:

- ◇ Per il punto II. le disposizioni da rispettare sono:
  - i regolamenti europei di riferimento, costituiti dai regolamenti CE n. 1257/99 e n. 817/2004;
  - il Piano di Sviluppo Rurale (rinvenibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/speciali/ag2000/piano/indicepsr.htm)), le Istruzioni applicative allegate alla D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) n. 3 del 17/1/2001);
  - le Determinazioni n. 152 del 21/07/2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell'1/06/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006) per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni.
- ◇ Per il punto III. le disposizioni da rispettare sono:
  - il regolamento europeo di riferimento, rappresentato dal reg. CEE n. 2078/92;
  - il Programma regionale pluriennale (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994), le Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;
  - la D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni.

Si riportano di seguito le condizioni per la presentazione delle domande ricadenti nei casi descritti nel testo della Deliberazione.

**II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI  
PRIMA DELL'1/1/2007 AI SENSI DELLE AZIONI AGROAMBIENTALI (MISURA F) DEL  
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006****1. Disposizioni comuni ai punti II.a. e II.b. della D.G.R.**

I beneficiari che negli anni scorsi hanno aderito alla misura F (azioni agroambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (reg. CE 1257/99) con domande che sono ancora in corso, devono presentare per il 2007 la domanda annuale, a conferma degli impegni intrapresi.

La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati al punto successivo IV.1.3, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno.

A seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni indicata dal PSR 2000-2006.

### **1.1 Aumenti di superficie o di Unità di Bestiame Adulto (UBA)**

Vengono ammessi a premio gli aumenti di superficie o di UBA solo nel caso in cui soddisfino le condizioni specificate per le singole azioni, di cui al successivo paragrafo 2.

Ad ogni modo per i titolari delle domande di prosecuzione degli impegni ai sensi del presente capitolo, verranno ammessi a premio gli aumenti dovuti ad acquisizioni di superfici o di capi provenienti da altre aziende che hanno impegni in corso.

### **1.2 Trasferimento di impegno**

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto è tenuto a restituire il sostegno già percepito per la superficie ceduta.

Relativamente alle azioni F1 e F2, il nuovo soggetto che subentra è tenuto a mantenere gli impegni sia sul terreno acquisito sia su quello eventualmente già posseduto. Comunque il premio può essere concesso soltanto per il terreno acquisito e per il numero di anni mancanti al completamento del periodo di impegno originario.

### **1.3 Casi in cui il rimborso dei premi non è esigibile**

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (definiti dall'art. 39 del reg. CE 817/2004).  
Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all'Ente (Provincia o Comunità Montana) presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (3 anni rispetto ai 5 previsti o 6 anni rispetto ai 10 previsti) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile;

o riguardi la superficie sottoposta a impegno per una frazione inferiore o uguale al limite annuo del 2,5% (a partire dal 3° anno).

<b>2. Disposizioni valevoli per le specifiche azioni</b>
--

#### **Azione F1**

E' ammissibile a finanziamento l'ampliamento della superficie oggetto di impegno al fine di soddisfare la condizione, prevista nel PSR, di applicare le norme di produzione integrata sull'intera superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda.

In merito agli impegni facoltativi (inerbimento, installazione e manutenzione nidi in vigneti e frutteti) è finanziabile soltanto la prosecuzione degli impegni già assunti, senza aumenti della superficie interessata dall'impegno facoltativo.

**Azione F2**

E' ammissibile a finanziamento l'ampliamento della superficie oggetto di impegno al fine di soddisfare la condizione, prevista nel PSR, di applicare le norme di produzione biologica sull'intera SAU aziendale.

In merito agli impegni facoltativi (inerbimento, installazione e manutenzione nidi in vigneti e frutteti) è finanziabile soltanto la prosecuzione degli impegni già assunti, senza aumenti della superficie interessata dall'impegno facoltativo.

E' ammissibile il passaggio dall'agricoltura biologica soltanto vegetale alla zootecnia biologica.

**Azione F3**

Le aziende già inserite in un progetto collettivo approvato possono ampliare la superficie rispetto all'anno 2006, entro il limite aziendale di 10 ettari e senza superare l'estensione complessiva approvata per ciascun progetto.

**Azione F4**

Le aziende già inserite in un progetto collettivo approvato possono ampliare la superficie rispetto all'anno 2006, entro il limite complessivo approvato per il progetto.

**Azione F6**

Non è ammessa per l'anno 2007 la presentazione di nuovi contratti territoriali né l'adesione di singole domande a contratti preesistenti.

Non è ammissibile a premio l'ampliamento di superficie rispetto alla domanda 2006.

Tuttavia, se l'allevatore utilizza terreni acquisiti a mezzo di contratto di affitto da Enti pubblici, nel caso in cui non riesca ad ottenere la riconferma degli stessi terreni e debba, pertanto, acquisire un diverso pascolo e quest'ultimo risulti maggiore del precedente, è ammissibile a premio anche la superficie aggiuntiva.

**Azione F7**

E' ammissibile a premio l'ampliamento della superficie oggetto di impegno, per rispettare la condizione prevista dal PSR in merito all'incidenza di tale superficie sulla SAU aziendale.

**Azione F9**

E' ammissibile a premio l'ampliamento del n° di UBA della razza (o delle razze) già oggetto di impegno.

<b>III. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROSECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'INTERVENTO F (RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE) DEL PROGRAMMA AGROAMBIENTALE REGIONALE</b>
---

I beneficiari che nel corso della programmazione 1995-1999 hanno aderito all'intervento F previsto dal reg. CEE 2078/92 devono presentare per il 2007 la domanda annuale, a conferma degli impegni intrapresi.



La mancata presentazione della domanda oltre il ritardo ammissibile, i cui termini sono specificati al punto successivo IV.1.3, comporta la decadenza della medesima domanda in relazione all'intero periodo di impegno.

### **1. Aumenti di superficie**

Non sono ammissibili aumenti di superficie.

### **2. Trasferimento di impegno**

Nel caso in cui un beneficiario durante il periodo di impegno ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, il subentrante è tenuto a mantenere gli impegni, altrimenti il primo soggetto ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti percepiti conformemente all'art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96.

### **3. Casi in cui il rimborso dei premi non è esigibile**

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore (art. 12 del reg. CE 746/96).  
Il richiedente il premio è tenuto a notificare tali evenienze all'Ente presso cui ha presentato la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.  
Il reg. CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92, non stabiliscono per gli impegni ventennali la durata ritenuta significativa. Si ritiene di stabilire tale durata adottando i medesimi criteri utilizzati nel Piano di Sviluppo Rurale. Pertanto, se l'agricoltore cessa la sua attività dopo 12 anni, senza che la successione sia possibile, non dovrà restituire i premi fino ad allora percepiti.

## **IV. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Presentazione delle domande**

#### **1.1 Compilazione delle domande**

Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali devono indicare l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è l'intera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni agroambientali.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, richiedendo l'apposita autorizzazione per la connessione al sito: [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale).

In ogni caso le domande, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un n° progressivo, dovranno essere sottoscritte dall'interessato.

I facsimili dei modelli di domanda (distinti in 2 tipologie, a seconda sia richiesto il premio ai sensi del reg. CE 1257/99 o del reg. CEE 2078/92) saranno consultabili sul sito della Regione Piemonte.

## 1.2 Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio

Un copia di ogni domanda, compilata e sottoscritta come indicato nel punto 1.1 e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dovrà essere consegnata agli Organismi competenti per territorio (Province e Comunità Montane) - delegati dall'OPR-FinPiemonte al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico.

Si fornisce in una tabella allegata l'elenco degli Organismi delegati (O.D.) allo svolgimento di tali funzioni in relazione alle misure agroambientali.

**Il termine ultimo di scadenza per la consegna delle domande in formato cartaceo è differito alle ore 12.00 del 7 maggio 2007.** In caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale che l'invio è avvenuto entro tale data.

Le domande in formato cartaceo dovranno essere consegnate o trasmesse corredate di:

- Lettera di trasmissione riportante il riferimento della ditta richiedente il premio, *nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di una domanda singola*;
- Lettera di trasmissione e report di consegna redatti secondo le modalità stabilite dall'OPR, *nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di più domande*;
- eventuale documentazione specifica dell'azione nei casi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte e dalla D.G.R. n. 77-1961 del 7/1/2001 che ne detta le istruzioni applicative.

In particolare, per l'azione F1 si ricorda di allegare il modello in cui viene dichiarato l'Ente che fornisce l'assistenza tecnica, nei casi in cui, rispetto al modello compilato in anni precedenti, sia intercorso un cambiamento nella scelta dell'Ente.

Le Province e le Comunità montane potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

## 1.3 Presentazione tardiva delle domande

Verrà applicata una riduzione del premio spettante, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (art. 21 del reg. 796/2004), riconducibile ad una o due delle seguenti situazioni:

- 1) compilazione on-line oltre la scadenza del 30 aprile 2007;
- 2.a) consegna delle domande in formato cartaceo oltre il 7 maggio 2007 oppure
- 2.b) spedizione delle domande in formato cartaceo oltre il 7 maggio 2007.

Le domande il cui formato cartaceo non sia stato consegnato o inviato entro il 25 maggio (25 giorni di calendario successivi alla scadenza) verranno considerate irricevibili.

## 1.4 Rigetto delle domande

Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme all'apposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione all'interessato.

# 2. Altre scadenze procedurali

## 2.1. Assistenza tecnica

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica per le domande dell'azione F1 ancora in corso devono essere presentati **entro le ore 12.00 del 10 maggio 2007** ai



medesimi Organismi delegati (O. D.) cui sono state presentate le domande, indicando i nominativi dei tecnici e le relative aziende assistite.

Gli O.D. (Province e Comunità Montane) effettueranno, in occasione dei controlli aziendali a campione, il monitoraggio del servizio di assistenza tecnica fornito alle aziende agricole.

## **2.2 Situazione domande presentate**

Il sistema informativo consentirà all'Assessorato Agricoltura della Regione, agli Enti istruttori (Organismi Delegati) ed all'OPR-FinPiemonte di essere costantemente aggiornati in merito alla situazione delle domande presentate.

Altri dati potranno essere richiesti agli Organismi delegati da parte dell'OPR-FinPiemonte o dell'Assessorato agricoltura, tutela della flora e della fauna.

## **2.3. Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande**

Qualora il beneficiario, dopo l'avvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, deve darne immediata comunicazione all'O.D. che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.

Qualsiasi modifica dei dati dichiarati in domanda, intervenuta dopo la presentazione, va comunicata all'Organismo Delegato competente entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.

Tuttavia, è prevista la scadenza prefissata del **29 giugno 2007 (ore 12.00)** per effettuare la comunicazione relativa alle rettifiche riguardanti l'**azione F6**.

Comunque gli O.D. effettueranno l'istruttoria, indipendentemente dalle variazioni. L'istruttoria verrà riaperta nei casi necessari.

## **2.4. Controlli**

L'estrazione del campione di aziende da controllare in loco andrà effettuata entro il **16 maggio 2007**, secondo le metodologie stabilite dall'OPR-FinPiemonte, in accordo con l'Assessorato regionale agricoltura.

I controlli delle aziende estratte a campione devono essere effettuati in tempo utile al fine di permettere il loro inserimento nelle liste di liquidazione.

## **2.5. Elenchi di liquidazione**

Gli Organismi delegati (Province e Comunità Montane) dovranno trasmettere gli elenchi di liquidazione all'Organismo Pagatore al più presto possibile e comunque entro il termine ultimo del **6 agosto 2007**, secondo le modalità stabilite dallo stesso OPR-FinPiemonte.

Gli elenchi di liquidazione dovranno comprendere anche le domande controllate a campione.

La Direzione Regionale XII - Sviluppo dell'Agricoltura è incaricata di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Reg. CE 1257/99 – Misura F

ORGANISMO DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Dante 19	12100	CUNEO	NO
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Via Bertola 34	10100	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	VALLI CURONE GRUE OSSONA	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	VAL BORBERA E VALLE SPINTI	P.zza Umberto I., 1	15060	CANTALUPO LIGURE	AL
Comunità Montana	ALTA VAL LEMME ED ALTO OVADESE	P.zza della Repubblica, 6	15060	BOSIO	AL
Comunità Montana	SUOL D'ALERAMO (ex ALTA VALLE ORBA, VALLE ERRO E BORMIDA DI SPIGNO)	Via Negri di Sanfront, 2	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA E VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA	Via B. Sella, 258	13867	PRAY BIELLESE	BI
Comunità Montana	VALLE DI MOSSO	Via Mazzini, 3	13825	VALLE MOSSO	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI PO, BRONDA E INFERNOTTO	Via Santa Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE VARAITA	P.zza della Vittoria, 40	12020	SAMPEYRE	CN
Comunità Montana	VALLE MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA	P.zza San Paolo, 3	12023	CARAGLIO	CN
Comunità Montana	VALLE STURA	P.zza Renzo Spada, 16	12014	DEMONTÉ	CN
Comunità Montana	DELLE VALLI GESSO VERMENAGNA	P.zza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	VALLI MONREGALESI	Via Mondovi Piazza, 1/d	12080	VICOFORTE	CN
Comunità Montana	ALTA VALLE TANARO	Villa Gobbi - Via al Santuario 2	12075	GARESSIO	CN
Comunità Montana	VALLI MONGIA, CEVETTA E LANGA CEBANA	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	LANGA DELLE VALLI BELBO, BORMIDA E UZZONE	Via U. Maddalena, 10	12050	TORRE BORMIDA	CN
Comunità Montana	BISALTA	Località Madonna dei Boschi, 76	12016	PEVERAGNO	CN
Comunità Montana	DEI DUE LAGHI	Via Balilla, 22 - Fraz. Sovazza -	28010	ARMENO	NO
Comunità Montana	VAL CERONDA E CASTERNONE	Via Brione, 4	10040	GIVOLETTO	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Via Galileo Galilei, 4	10082	CUORGNE'	TO
Comunità Montana	VALLE ORCO E SOANA	Via Provinciale 10	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA	Via Santuario di Piova, 6	10010	COLLARETTO CASTELNUOVO	TO
Comunità Montana	VALLE SACRA	Fraz. Bagni, 20	28862	CRODO	VB
Comunità Montana	ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Via A. Belcastro Pittore, 1	28857	SANTA MARIA MAGGIORE	VB
Comunità Montana	VALLE VIGEZZO	Via Municipio, 6	28841	VIGANELLA	VB
Comunità Montana	VALLE ANTRONA	Via Monte Rosa, 16	28871	BANNIO ANZINO	VB
Comunità Montana	MONTE ROSA (o ANZASCA)	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VB
Comunità Montana	VALLE OSSOLA	Via De Angeli, 35/a	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	CUSIO-MOTTARONE	Via Roma, 54 - Fraz. Strona	28897	VALSTRONA	VB
Comunità Montana	DELLO STRONA E BASSO TOCE	Via per Unchio 3	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALGRANDE	C.so Risorgimento, 22 - Fraz. Susello	28823	GHIFFA	VB
Comunità Montana	ALTO VERBANO	Strada Statale 631 - Fraz. Lunecco	28825	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB
Comunità Montana	VALLE CANNOBINA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO SESIA	VC
Comunità Montana	VALSESIA				

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 51-5401

**Approvazione linee guida per l'utilizzo temporaneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale**

A relazione dell'Assessore Valpreda:

Premesso che,

alcune Aziende Sanitarie Regionali, nel corso degli ultimi anni, al fine di sviluppare i propri programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica senza interrompere o ridurre drasticamente la propria attività istituzionale, hanno fatto ricorso all'utilizzo di strutture di soggetti erogatori privati, ovvero a case di cura private accreditate per l'attività degenziale ordinaria e diurna.

L'utilizzo di tali strutture:

- non è avvenuto mediante il semplice affitto di locali e tecnologie ma ha comportato sovente l'utilizzo dell'organizzazione sanitaria del soggetto erogatore ospitante: medici di guardia interna, personale delle professioni sanitarie non mediche, personale del ruolo tecnico, servizi sanitari di diagnostica strumentale, servizi economici e tecnici, materiale di consumo sanitario e non;

- si è configurato di norma di durata superiore all'anno, in considerazione dei tempi connessi al completamento degli interventi edilizi e strutturali nei presidi delle ASR;

- pone alcuni problemi in ordine alla chiara distinzione delle attività svolte dal soggetto erogatore privato rispetto a quelle svolte dall'ASR.

Ritenuto opportuno,

a seguito di quanto sopradescritto, definire che, in caso di effettuazione di programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica o per motivi straordinari o per cause di forza maggiore (es. chiusura di sale operatorie), l'ASR dovrà ricercare i locali e i servizi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, presso i presidi di altre Aziende Sanitarie Regionali.

Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile individuare un soggetto erogatore nell'ambito delle strutture pubbliche, l'ASR potrà ricorrere all'utilizzo di soggetti erogatori privati, operanti in ambito regionale, in base ai principi e ai criteri contenuti nelle linee guida di cui all'allegato A della presente deliberazione.

Precisato che,

tale documento definisce le fattispecie di casi in cui è consentito il ricorso, da parte delle ASR, ai soggetti erogatori privati, nonché stabilisce le condizioni, i modi e le procedure per l'utilizzo di tali servizi.

Visto il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

vista la L.R. 5/87;

per quanto sopra premesso, il Relatore invita la Giunta regionale a deliberare in merito;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forma di legge,

*delibera*

per le motivazioni indicate in premessa,

- di approvare l'allegato A alla presente deliberazione contenente "Linee guida per l'utilizzo tempo-

aneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale".

La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato A sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

*Linee guida per l'utilizzo temporaneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale.*

Alcune Aziende Sanitarie Regionali, nel corso degli ultimi anni, al fine di sviluppare i propri programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica senza interrompere o ridurre drasticamente la propria attività istituzionale, hanno fatto ricorso all'utilizzo di strutture di soggetti erogatori privati, ovvero a case di cura private accreditate per l'attività degenziale ordinaria e diurna.

L'utilizzo di tali strutture:

- non è avvenuto mediante il semplice affitto di locali e tecnologie ma ha comportato sovente l'utilizzo dell'organizzazione sanitaria del soggetto erogatore ospitante: medici di guardia interna, personale delle professioni sanitarie non mediche, personale del ruolo tecnico, servizi sanitari di diagnostica strumentale, servizi economici e tecnici, materiale di consumo sanitario e non;

- si è configurato di norma di durata superiore all'anno, in considerazione dei tempi connessi al completamento degli interventi edilizi e strutturali nei presidi delle ASR;

- pone alcuni problemi in ordine alla chiara distinzione delle attività svolte dal soggetto erogatore privato rispetto a quelle svolte dall'ASR.

A seguito di quanto sopradescritto, si ritiene opportuno definire che, in caso di effettuazione di programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica o per motivi straordinari o per cause di forza maggiore (es. chiusura di sale operatorie), l'ASR dovrà ricercare i locali e i servizi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, presso i presidi di altre Aziende Sanitarie Regionali.

Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile individuare un soggetto erogatore nell'ambito delle strutture pubbliche, l'ASR potrà ricorrere all'utilizzo di soggetti erogatori privati, operanti in ambito regionale, in base ai principi e ai criteri di seguito indicati:

1. il ricorso a tali strutture non potrà essere giustificato per la riduzione dei tempi di attesa della ASR;

2. ai fini di espletare la propria attività istituzionale, l'ASR potrà ricorrere soltanto alle strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate per le discipline oggetto della procedura contrattuale;

3. le ASR che dovranno esercitare la propria attività istituzionale presso soggetti erogatori privati, provvisoriamente o definitivamente accreditati, dovranno presentare alla Regione istanza preventiva di autorizzazione con una relazione che illustri i motivi che rendono necessario il ricorso al soggetto erogatore privato accreditato;

4. sarà compito della Regione, ai fini autorizzativi, valutare gli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume dell'attività erogabile, alla programmazione di settore e agli oneri finanziari sostenibili;

5. al fine di poter consentire la regolare verifica del possesso dei requisiti organizzativi per il mantenimento dell'esercizio dell'attività sanitaria nella Casa di Cura, l'A.S.R. per la propria attività istituzionale, si dovrà impegnare a richiedere al soggetto privato provvisoriamente o definitivamente accreditato una dotazione minima di 10 posti letto corrispondente all'articolazione minima prevista dalla L.R. 5/87; nel contempo la Casa di Cura comunicherà alla Regione, ad avvenuta autorizzazione, la sospensione dell'esercizio della propria attività nel reparto di degenza per l'intera durata del rapporto con l'A.S.L. a far data dalla autorizzazione e per l'intera durata del rapporto.

Si osserva al riguardo che il rapporto contrattuale tra la ASR e l'erogatore privato porterà a costituire, anche se in via transitoria, una struttura che ospita due tipologie di attività:

- attività propria dell'erogatore privato;
- attività della ASR.

Conseguentemente, mentre la struttura dovrà garantire i necessari requisiti strutturali e tecnologici per entrambe le attività, i requisiti organizzativi dovranno essere assicurati distintamente per le due tipologie di attività:

- attività propria della casa di cura: i requisiti dovranno essere garantiti dal soggetto erogatore privato;
- attività della ASR: i requisiti dovranno essere garantiti in modo integrato dalla ASR e dal soggetto erogatore privato.

6. La ASR manterrà la responsabilità per la propria attività svolta presso il soggetto erogatore privato, pertanto il ricorso a strutture private dovrà presupporre l'accettazione dei propri professionisti ad operare presso tali strutture;

7. l'attività svolta dalla ASR dovrà essere chiaramente distinta da quella del soggetto erogatore privato (reparto autonomo per l'attività di degenza ordinaria, sale dedicate per la degenza diurna, orari separati per l'utilizzo comune delle sale operatorie ecc.), anche nei confronti dell'utente del servizio (ove possibile mediante apposita segnaletica);

8. il personale medico, incaricato dall'Azienda di esercitare la propria attività istituzionale presso il soggetto erogatore privato, non potrà prestare la propria attività a favore del soggetto erogatore privato;

9. il sistema di remunerazione del servizio dovrà garantire che il costo complessivo a carico della ASR, ivi compresi i costi diretti e indiretti, non sia superiore alla valorizzazione tariffaria dell'attività svolta presso il soggetto erogatore privato;

10. le S.D.O. relative all'attività della ASR presso le Case di Cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate, in regime di utilizzo temporaneo per la propria attività istituzionale, dovranno essere emesse dall'Azienda Sanitaria stessa, evidenziando in apposito campo del tracciato record la sede di erogazione della prestazione.

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

<b>D1</b>	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D1.S1</b>	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
<b>D1.S2</b>	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
<b>D1.S3</b>	Settore Organismi consultivi ed osservatori
<b>D1.S4</b>	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
<b>D2</b>	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
<b>D2.S1</b>	Settore Studi e documentazione legislativi
<b>D2.S2</b>	Settore Commissioni legislative
<b>D2.S3</b>	Settore Assemblea regionale
<b>D3</b>	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
<b>D3.S1</b>	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
<b>D3.S2</b>	Settore Patrimonio e provveditorato
<b>D3.S3</b>	Settore Tecnico e sicurezza
<b>D3.S4</b>	Settore Organizzazione e personale
<b>D4</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D4.S1</b>	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S2</b>	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S3</b>	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S4</b>	Settore Documentazione
<b>DG</b>	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
<b>5</b>	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
<b>5.1</b>	Settore Autonomie locali
<b>5.2</b>	Settore Polizia locale
<b>5.3</b>	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.8</b>	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.9</b>	Settore Protocollo ed archivio generali
<b>6</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
<b>6.1</b>	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
<b>6.2</b>	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
<b>6.3</b>	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
<b>6.4</b>	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
<b>7</b>	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>7.1</b>	Settore Organizzazione
<b>7.2</b>	Settore Formazione del personale
<b>7.3</b>	Settore Sistemi informativi ed informatica
<b>7.4</b>	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
<b>7.5</b>	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
<b>7.6</b>	Settore Servizi generali operativi
<b>8</b>	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
<b>8.1</b>	Settore Programmazione regionale
<b>8.2</b>	Settore Statistico regionale
<b>8.3</b>	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
<b>8.4</b>	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
<b>8.5</b>	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
<b>9</b>	Direzione BILANCI E FINANZE
<b>9.1</b>	Settore Bilanci
<b>9.2</b>	Settore Ragioneria
<b>9.3</b>	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale

- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali



- 17.3** Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4** Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5** Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6** Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7** Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18** Direzione EDILIZIA
- 18.1** Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2** Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3** Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4** Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19** Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1** Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2** Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3** Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4** Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5** Settore Cartografico
- 19.6** Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7** Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8** Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9** Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10** Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19** Settore Pianificazione paesistica
- 19.20** Settore Gestione beni ambientali
- 20** Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1** Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2** Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3** Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21** Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1** Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2** Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3** Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4** Settore Sport
- 21.5** Settore Pianificazione aree protette
- 21.6** Settore Gestione aree protette
- 21.7** Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali
- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale



- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

MITTENTE


P<sub>ROT.N.</sub>

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
REGIONE PIEMONTE  
Piazza Castello 165  
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

## DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO [                      ]	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

## DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento  
su C.C.P. n. 30306104 comprovante  
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LA LIBRERIA AFFIDATARIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2000 AL 2005 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



PAGINA NON UTILIZZATA



Nascosta tra gli alberi della precollina torinese,  
Villa Scott, palazzina realizzata dall'arch. Pietro Fenoglio nel 1902,  
con le sue ricche decorazioni floreali  
in litocemento e in ferro battuto rappresenta  
uno dei migliori esempi di architettura liberty della città.



*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino  
*Direttore responsabile* Roberto Moisio  
*Abbonamenti* Daniela Romano  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

*Dirigente* Valeria Repaci  
*Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia  
Roberto Falco, Sauro Paglini  
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.